

PROCESSO TRIBUTARIO/ La Ctp di Reggio Emilia sul rito al tempo del Covid

Pubblica udienza solo se serve

Ok alla richiesta se non è palese un intento dilatorio

DI BENITO FUOCO
E NICOLA FUOCO

La trattazione in pubblica udienza del ricorso tributario in emergenza Covid può essere richiesta solo quando non sia palese un suo carattere esclusivamente dilatorio. Lo ha stabilito la Ctp di Reggio Emilia nella sentenza n. 223/2020 del primo dicembre scorso. La vertenza riguarda un ricorso proposto dal contribuente avverso alcuni avvisi di accertamento riguardanti un consistente bonifico sopra un conto corrente bancario estero che, dal contribuente, non era stato riportato sul quadro W del modello Unico. Anche in sede di contraddittorio preventivo il contribuente non aveva fornito prove che il bonifico, come dichiarato, provenisse da un'erogazione liberale da parte della defunta zia. Dopo numerosi solleciti di esibizione della documentazione relativa al bonifico rimasti invariati, l'agenzia erariale emetteva avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008. La vertenza veniva più volte rinviata anche dalla Ctp di Reggio Emilia; infatti, sia la richiesta di differimento dell'udienza per

Il principio

Nella emergenza Covid, la richiesta di rinvio deve essere supportata da esigenze effettive che dimostrino l'assenza di intenti diversi dall'uso dilatorio e opportunistico. Sulle parti, infatti, incombe un obbligo di lealtà processuale e del giusto processo.

recuperare documentazione probatoria, che la morte del contribuente ed alcuni impegni professionali del difensore, avevano consentito di rinviare la trattazione del ricorso già diverse volte. La Commissione ha respinto la richiesta di rinvio a nuovo ruolo presentata dal ricorrente e rigettato il ricorso. Il dl n. 137/2020 ha ripristinato la disciplina di emergenza nel processo amministrativo, a suo tempo già introdotta dai decreti legge n. 18 e n. 28 del 2020, la cui vigenza era venuta a scadere il 31 luglio 2020, eliminando nuovamente in modo temporaneo le udienze in presenza, con la previsione della decisione della causa in base agli scritti, senza discussione orale o, in alternativa, la possibilità delle parti di chiedere o del giudice di disporre d'ufficio la discussione

della causa in videoconferenza per le udienze tenute a partire dal 9 novembre 2020 sino al 31 gennaio 2021. La richiesta di rinvio a nuovo ruolo, nel caso specifico, dove il contribuente, nonostante l'ampio termine concesso non ha apportato nuovi elementi, integrano gli estremi dell'abuso del processo, mostrano una violazione dei principi di lealtà e provano il carattere dilatorio della richiesta. Rigettando i ricorsi riuniti, il collegio ha condannato il contribuente alle spese di giudizio quantificate in euro 3 mila.

© Riproduzione riservata

La sentenza
sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiagoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

Spese di pubblicità possono essere di rappresentanza

Le spese di pubblicità, per essere tali, devono avere come obiettivo l'incremento commerciale dei prodotti venduti, mentre, se hanno come obiettivo il maggior prestigio di un'impresa, sono spese di rappresentanza. Lo afferma l'ordinanza 27391/2020 della Cassazione nell'accogliere il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza 41/13/2013 della Ctr Emilia Romagna, conforme a quella del primo grado. Il contenzioso nasceva da un avviso di accertamento per il 2005, con il quale l'ufficio aveva ripreso costi, si deve desumere parte di essi, per spese di sponsorizzazione relativi a due contratti con imprese operanti nel settore delle competizioni automobilistiche. I giudici del territorio avevano ritenuto che, in considerazione dei luoghi dove si erano svolte le manifestazioni e dei marchi pubblicizzati, detti contratti avessero «svolto la funzione di offrire al pubblico un'immagine positiva dell'impresa e della sua attività in termini di organizzazione ed efficienza». Nel caso all'esame della Suprema corte gli spazi pubblicitari messi a disposizione dello sponsor riguardavano il marchio utilizzato per la vendita al dettaglio di farina, mentre le autovetture che lo espongono partecipavano a campionati automobilistici di sicuro rilievo (Ferrari Challenge, Superfund Euro 3000), per cui non vi era dubbio sull'effettività delle operazioni intervenute. Però i giudici di legittimità, richiamandosi all'orientamento già manifestato in precedenza, hanno ritenuto che «in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, secondo comma), dpr 22/12/86, n. 917, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.

Pertanto, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale». In considerazione di ciò la Cassazione ha deciso che non fosse stato provato dalla società contribuyente (sponsor) alcun incremento commerciale dalla stipulazione dei due contratti di sponsorizzazione, essendone derivata al massimo un'immagine positiva dell'impresa, che ne impedisce il riconoscimento quale spesa di pubblicità. E neanche tiene in alcuna considerazione il richiamo operato dalla Ctr alla risoluzione dell'Agenzia 6 dell'11/2/98 (in realtà molto più orientata al trattamento Iva delle prestazioni pubblicitarie), laddove a esempio è la circolare 34/E del 13/7/2009, al paragrafo 6 a trattarne più esaurientemente (successivamente la risposta a interpello 22 dell'1/2/2019).

Emilio de Santis

© Riproduzione riservata

La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiagoggi

Regno Unito a rischio di ingresso nei paradisi Ue

Il Regno Unito rischia di diventare un paradiso fiscale ed entrare nella blacklist Ue. Ora che ha lasciato l'Unione europea, Londra potrebbe essere aggiunta alla cosiddetta lista nera dei paesi fiscalmente non cooperativi. Secondo quanto confermato da fonti di Bruxelles, essendo il Regno Unito diventato un paese terzo a tutti gli effetti, dovrà essere sottoposto allo screening fiscale che l'Ue riserva ai paesi terzi.

Anche i paesi che fanno parte del mercato unico europeo (Norvegia, Islanda, Svizzera) possono essere inseriti sia nella lista nera dell'Ue che nella cosiddetta lista grigia. Ad esempio, la Svizzera è membro a pieno titolo del mercato unico, ma è entrata a far parte della lista grigia nel 2017, ed è stata successivamente depennata perché ha portato avanti le riforme richieste dall'Unione. Al contrario, l'Unione europea non può aggiungere i propri paesi nella lista. Diversi esperti hanno infatti criticato la qualità della lista, considerando che molto probabilmente alcuni paesi membri dell'Ue (come Paesi Bassi, Irlanda o Lussemburgo) potrebbero non risultare idonei ai criteri. Il Regno Unito e l'Ue stanno attualmente cercando di negoziare un accordo di equivalenza nel settore dei servizi finanziari, che permetterebbe l'accesso «specifico, settoriale e mirato» ai servizi finanziari. L'accordo potrebbe contenere disposizioni sugli standard per una buona governance fiscale, una clausola di non regressione sulla rendicontazione paese per paese e un divieto di retrocedere sugli standard fiscali internazionali. Le 12 giurisdizioni attualmente elencate come non cooperative sono le Samoa americane, Anguilla, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychelles, Trinidad e Tobago, le Isole Vergini americane e Vanuatu. La lista rimane tuttavia uno strumento a metà. Diversi esperti e la sottocommissione fiscale del parlamento Ue hanno sottolineato come la lista stia fallendo i suoi obiettivi chiave, ovvero non limitare il trasferimento dei profitti.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

Il fallimento non aiuta a recuperare l'Iva

Nessuna tutela fiscale per l'Iva addebitata dopo l'accertamento e non incassata: neppure il fallimento del debitore legittima il creditore a recuperare l'imposta mediante la nota di variazione in diminuzione. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 49 di ieri, 19 gennaio 2021. Il quesito era stato presentato da un contribuente che, dopo avere definito in adesione un avviso di accertamento, pagando all'ufficio l'imposta accertata con relativi interessi e sanzioni, aveva addebitato il tributo alla controparte contrattuale, avvalendosi della facoltà di rivalsa dell'Iva accertata prevista nell'ultimo comma dell'art. 60 del dpr n. 633/72. Poiché la controparte non aveva provveduto al pagamento, il contribuente aveva promosso una procedura fallimentare, che però è stata chiusa per insussistenza d'attivo. Di conseguenza, il contribuente ha prospettato all'agenzia la possibilità di emettere la nota di variazione, per recuperare l'Iva non incassata, in forza di quanto previsto dall'art. 26, secondo comma, del dpr 633/72 per l'ipotesi di mancato incasso del corrispettivo all'esito di procedure concorsuali infruttuose. L'Agenzia, però, non ha ritenuto condivisibile questa soluzione. Nella risposta, ricorda di avere precisato, in precedenti occasioni, che la rivalsa dell'Iva a seguito di accertamento, prevista dal citato articolo 60, si differenzia da quella ordinaria in quanto ha carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all'effettuazione dell'operazione e presuppone l'avvenuto versamento definitivo della maggiore imposta accertata. Pertanto, pur in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente, detta rivalsa speciale «ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario ma ai rapporti interni fra i contribuenti». Ne discende che «in caso di mancato pagamento dell'Iva da parte del cessionario o committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'Iva pagata all'erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica», non essendo applicabili altri istituti previsti dalla disciplina del tributo, come la nota di variazione in diminuzione.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata